



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28 marzo 1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: CONTRIBUTI ANNUALI e ACCORDI DI PROGRAMMA E INTESA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 28 marzo 1991 n. 113 recante *“Iniziativa per la diffusione della cultura scientifica”* così come modificata dalla Legge 10 gennaio 2000, n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita *“Legge 113/91”*);

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 della predetta Legge 113/91 delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate prevedendo che *“nell'intento di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a:*

- a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;*
- b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;*
- c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e delle città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;*
- d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;*
- e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;*
- f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società”* individuando per la realizzazione di tali obiettivi tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalità: *“contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge”, “finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi”, “promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Università, altri enti pubblici e privati”;*

VISTO pertanto, l'articolo 1, comma 4, della richiamata Legge 28 marzo 1991 n. 113 che prevede che *“Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse”,* nonché l'articolo 2-ter per cui *“Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalità di presentazione delle domande per*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

la possibilità per il Ministro di promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le Università ed altri enti pubblici e privati, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 comma 1 della legge”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'articolo 12, che prevede: “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;

VISTO il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che introduce l'art. 51-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n.140 “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 224 del 19 febbraio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021 recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 settembre 2021, al n. 2556, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 471 del 21 febbraio 2024 con il quale sono state assegnate alle competenti strutture dirigenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 164 e 165 del 30 settembre 2020, le risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale della ricerca n. 312 del 13 marzo 2024 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti degli uffici della Direzione generale per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e cassa;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Legge 23 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023”;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 233 del 24 marzo 2021, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 4 marzo 2021 con il n. 96 e dalla Corte dei conti in data 30 marzo 2021 con il n. 746, con il quale, ai sensi dell'articolo 2-bis della Legge n. 113/1991, si è proceduto alla ripartizione dello stanziamento **per l'anno 2021**, pari ad **€ 7.528.092,00**, tra i seguenti strumenti di intervento, come di seguito precisato:

- **€ 5.916.010,30** per il finanziamento della prima annualità della Tabella triennale 2021-2023 di cui all'art.1, comma 3 della Legge n.113/1991;
- **€ 1.000.000,00** per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 113/1991;
- **€ 610.000,00** a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n. 113/1991;
- **€ 2.081,70** per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.2-quater della legge n. 113/1991;

VISTA la nota prot. n.19688 del 29 dicembre 2021 con la quale è stato richiesto il mantenimento nel bilancio di previsione di questo Ministero per l'anno 2022, quali residui di lettera f) – Cap.7230/5, dello stanziamento residuo relativo all'esercizio finanziario 2021 della somma complessiva **€ 1.612.081,70** – Registrazione UCB prot. MUR n.22 del 3 gennaio 2022;

VISTA la nota prot. n. 22259 del 27 dicembre 2022 con la quale è stato richiesto, anche per l'esercizio finanziario 2023, il mantenimento nel bilancio della somma complessiva di **€ 1.612.081,70** quali residui di lettera f) – Cap.7230/5 già richiesto con la nota sopra riportata prot.n.19688 del 29 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Direttore generale della ricerca n. 25110 del 13 dicembre 2023, con il quale è stato disposto l'impegno di **€ 1.612.081,70** residui lettera f) – Cap.7230/5 provenienza e.f. 2021 già conservati, registrato all'UCB in data 22 dicembre 2023 al n.282;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO il decreto 31 dicembre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l'allegata tabella n. 11, che assegna al capitolo 7230/5, dedicato alle finalità previste dalla Legge n. 113/1991, lo stanziamento di **€ 7.528.092,00**;

CONSIDERATO che la predetta Legge 30 dicembre 2021, n. 234 all'articolo 1, comma 302, prevede che “*Alla legge 28 marzo 1991, n. 113*”, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

di vigilanza, attraverso la nomina degli organi di controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3»;

b) all'articolo 2-bis, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4»;

TENUTO CONTO che la citata Legge 30 dicembre 2021, n. 234, intervenendo sulla legge 28 marzo 1991, n. 113, ha riservato annualmente **€ 4.500.000,00** al contributo a favore della Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze;

RITENUTO di dover ripartire, per l'anno 2022, la somma residua pari ad **€ 3.028.092,00** fra i tre strumenti previsti dalla Legge n. 113/1991 e ss.mm.ii a favore della diffusione della cultura scientifica riservando, ai sensi dell'articolo 2-bis, almeno il 60% per al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 della medesima legge, e prevedendo altresì una quota da destinarsi al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2024, n. 475, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2024 con il n. 179 e dalla Corte dei conti in data 18 aprile 2024 con il n. 1100, che rettifica il D.M. n.8 del 13 gennaio 2023, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 18 gennaio 2023 con il n. 7 e dalla Corte dei conti in data 7 febbraio 2023 con il n.304, con il quale, ai sensi dell'articolo 2-bis della Legge n. 113/1991, si è proceduto alla modifica della ripartizione dello stanziamento per l'anno 2022, pari ad **€ 3.028.092,00**, tra i seguenti strumenti di intervento, come di seguito precisato:

- **€ 1.725.010,27** per il finanziamento della terza annualità della Tabella triennale di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 113/1991;
- **€ 980.000,00** per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 113/1991;
- **€ 322.000,00** a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter della Legge n. 113/1991;
- **€ 1.081,73** per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.2-quater della legge n. 113/1991;

VISTA la nota prot. n. 22266 del 27 dicembre 2022 con la quale è stato richiesto il mantenimento nel bilancio di previsione di questo Ministero per l'anno 2023, quali residui di lettera f) – Cap.7230/5, dello stanziamento residuo relativo all'esercizio finanziario 2022 della somma complessiva **€ 3.028.092,00** – Registrazione UCB prot. MUR n.22512 del 30 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Direttore generale della ricerca n. 26018 del 22 dicembre 2023, con il quale è stato disposto l'impegno di **€ 3.028.092,00** residui lettera f) – Cap.7230/5 provenienza e.f. 2022 già conservati, registrato all'UCB in data 29 dicembre 2023 al n.15817;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

VISTA la Legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 – GU Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022 – (Suppl. Ordinario n. 43) recante disposizioni in materia di “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il Triennio 2023 – 2025*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 di “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 44)* ed in particolare la Tabella 11 che assegna, per l'anno finanziario 2022, al capitolo 7230/5 dedicato alle finalità previste dalla Legge n. 113/1991, lo stanziamento di **€ 7.528.092,00**;

CONSIDERATO che del predetto stanziamento di **€ 7.528.092,00** la somma di **€ 4.500.000,00** è destinata, ai sensi dell'art.1 comma 302 della Legge n.234 del 30 dicembre 2021 alla *Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli*, alla *Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano* e al *Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1496 dell'8 novembre 2023, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 17 novembre 2023, con il n. 479 e dalla Corte dei conti in data 13 dicembre 2023 con il n. 3016 con il quale, ai sensi dell'articolo 2-*bis* della Legge n. 113/1991, si è proceduto alla ripartizione dello stanziamento per l'anno 2023, pari ad **€ 3.028.092,00**, tra i seguenti strumenti di intervento, come di seguito precisato:

- **€ 1.725.010,27** per il finanziamento della terza annualità della Tabella triennale di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 113/1991;
- **€ 1.000.000,00** per la stipula di Accordi e intese ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della Legge n. 113/1991;
- **€ 300.000,00** a titolo di contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-*ter* della Legge n. 113/1991;
- **€ 3.081,73** per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.2-*quater* della legge n. 113/1991;

VISTO il decreto del Direttore generale della ricerca n. 26057 del 22 dicembre 2023, con il quale è stato disposto l'impegno di **€ 3.027.922,50** e.f. 2023, registrato all'UCB in data 29 dicembre 2023 al n.15824;

CONSIDERATO il comma 550 dell'articolo 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, laddove dispone che il Ministero dell'Università e della Ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027 e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione;

VISTO che per le predette finalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

VISTA la Convenzione stipulata tra l'Amministrazione e l'ente di Spa-Invitalia di cui al prot. n. 4354 del 14 giugno 2023;

RITENUTO altresì opportuno procedere, con un unico provvedimento, alla definizione delle regole e delle modalità per la concessione di contributi annuali previsti dalla Legge 113/91 all'art.2-ter e per il finanziamento degli Accordi e delle intese di cui all'articolo 1, comma 4, della stessa legge, a valere sulle risorse stanziare per le annualità 2021, 2022 e 2023,

DECRETA

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito operativo

1. Il presente bando definisce le regole e le modalità per la presentazione e la relativa valutazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla Legge 113/91 e ss.mm.ii e, in particolare, dei seguenti strumenti di intervento:
 - I- contributi annuali ai sensi dell'articolo 2-ter;
 - II- accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4.

2. In coerenza con quanto previsto dall'art. 1 della Legge 113/91 e ss.mm.ii., la concessione dei contributi previsti dal presente bando è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro paese e alla realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini e, in particolare, dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica.

3. In particolare, i progetti oggetto delle domande per la concessione dei contributi annuali disciplinati dal **Titolo 2 "Contributi Annuali"** del presente bando debbono perseguire, in accordo a quanto indicato al comma 2 del presente articolo, una o più delle seguenti finalità:
 - a) promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
 - b) incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
 - c) sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

- d) promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
- e) promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

4. I progetti oggetto delle domande per la concessione dei contributi relativi agli Accordi di programma disciplinati dal **Titolo 3 “Accordi di programma”** del presente bando debbono, in accordo a quanto indicato al comma 2 del presente articolo, perseguire una o più delle seguenti finalità:

- a) riorganizzazione e potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;
- b) promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
- c) incentivazione, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, delle attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
- d) sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
- e) promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
- f) promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.

5. Ogni soggetto, individuato dalla posizione fiscale, può partecipare ad una sola domanda nell'ambito del presente bando, per la concessione dei contributi annuali di cui al Titolo 2 oppure, in alternativa, per gli accordi di programma di cui al Titolo 3, sia che partecipi come soggetto “proponente” sia che partecipi come soggetto “capofila” o “partner”.

8. Agli effetti della presente procedura (di seguito anche solo “Bando”) si applicano le seguenti definizioni:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

- a) *CINECA*: il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la presentazione e la valutazione scientifica dei progetti di ricerca;
- b) *Comitato Tecnico scientifico (CTS)*: il Comitato di cui all'articolo 2-quater della Legge 28 marzo 1991 n. 113;
- c) *Linee guida per la rendicontazione e la determinazione dei costi ammissibili*: indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità del presente bando. Il documento fornisce indicazioni per la rendicontazione amministrativo contabile delle spese, per la loro ammissibilità e per le attività di controllo e monitoraggio dei contributi erogati;
- d) *MUR o Ministero*: il Ministero dell'università e della ricerca;
- e) *Polizza fideiussoria*: una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, da redigere *secondo lo schema* che sarà reso disponibile del Ministero, per l'importo oggetto di anticipazione, da mantenere per tutta la durata del finanziamento riconosciuto ovvero sino a conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo;
- f) *"Rendicontazione delle spese"*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- g) *Soggetti ammissibili*: sono soggetti legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi di cui al presente bando i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto.
- h) *Soggetto beneficiario*: soggetto a cui è stato riconosciuto un contributo a valere sul presente bando.

TITOLO 2 CONTRIBUTI ANNUALI

Articolo 2 *Soggetti ammissibili*

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente bando, secondo le regole e le modalità di cui ai successivi articoli, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, altri soggetti pubblici e soggetti giuridici di diritto privato, con sede legale e stabile organizzazione in Italia, aventi tra i propri fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico e industriale conservato nel nostro Paese e la realizzazione di attività di formazione e divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica.
2. Ai fini della presentazione della domanda i soggetti giuridici di diritto privato, di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo debbono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e dichiarati, sotto personale responsabilità, all'interno del modulo di domanda.
4. Non possono presentare domanda le persone fisiche (es: possessori di partita IVA, etc.).

Articolo 3

Soggetti proponenti

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2 possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 11, domanda per la concessione di contributi annuali per la realizzazione di un progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del presente bando.
2. I progetti potranno essere “*individuali*”, ossia presentati da un unico soggetto c.d. “*proponente*”, o “*congiunti*”, ossia presentati da almeno due soggetti, ovvero “*capofila*” e “*partner*”. Nel caso di progetti “*congiunti*”, il soggetto “*capofila*” sarà l'unico referente nei confronti del MUR, curerà e sarà responsabile dell'esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli e dovrà essere indicato nella domanda.
3. Come previsto dall'articolo 1, comma 5, ogni soggetto, individuato dalla posizione fiscale, può partecipare ad una sola domanda come soggetto “*proponente*” o, in alternativa, come soggetto “*capofila*” o “*partner*”.
4. In caso di presentazione di più domande in qualità di soggetto “*proponente*, soggetto “*capofila*” o “*partner*”, il MUR ammetterà d'ufficio esclusivamente la prima domanda trasmessa e perfezionata, individuata sulla base della data e dell'ora di trasmissione così come risultante dal sistema telematico Sirio di cui al successivo 11.
5. Pertanto il MUR escluderà d'ufficio tutte le ulteriori domande trasmesse e perfezionate secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.
6. Nel caso di progetti “*congiunti*” il soggetto “*capofila*” dovrà sostenere in misura maggioritaria e, comunque in misura non inferiore al 40% i costi del progetto. Ciascun partner progettuale dovrà sostenere i costi del progetto in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30%.
7. Le domande, trasmesse e perfezionate secondo le modalità di cui al successivo articolo 11, sono preliminarmente oggetto di istruttoria formale-amministrativa, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando e la completezza della documentazione obbligatoria richiesta.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

8. L'istruttoria formale-amministrativa è effettuata dal competente ufficio del MUR per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa Invitalia. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
9. In caso di carenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando si procederà d'ufficio:
 - a) in caso di progetti individuali, all'esclusione della domanda dalla procedura di valutazione;
 - b) in caso di progetti congiunti, all'esclusione del soggetto carente del requisito dalla domanda presentata mentre i restanti soggetti dovranno, su richiesta del Ministero, confermare l'intenzione a realizzare il progetto presentato, rimodulando i rispettivi piani finanziari nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 4, comma 7 del presente bando ovvero rinunciare al progetto.
10. Nel caso in cui il soggetto escluso per carenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando sia identificato come il soggetto "capofila", i restanti soggetti dovranno altresì indicare il nuovo soggetto "capofila", individuato con la percentuale di cui al comma 6 del presente articolo, precisando le rispettive percentuali di costi progettuali dei soggetti "partner" nel rispetto delle percentuali di cui al successivo art. 4, comma 7.

Articolo 4

Progetti ammissibili

1. I soggetti che presentano progetti redatti secondo le disposizioni del presente del presente Titolo 2 "Contributi annuali", possono presentare costi per un costo minimo di **€ 70.000,00** (settantamila/00) fino ad un costo massimo di **€ 150.000,00** (centocinquantamila/00).
2. Il contributo minimo riconosciuto ai progetti ammessi al finanziamento non potrà essere inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00).
3. In ogni caso il contributo MUR è pari all'80% del costo ammissibile riconosciuto.
4. I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale di massimo 12 mesi consecutivi.
5. L'inizio delle attività progettuali dovrà essere compresa tra la data di pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca e sul sistema dedicato "Sirio", della graduatoria finale dei progetti ammessi al finanziamento e i 90 giorni successivi alla medesima pubblicazione.
6. Nei progetti dovranno essere descritti, in modo puntuale chiaro e dettagliato, i seguenti elementi:
 - a) le finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3 del presente bando;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

- b) le attività previste e il piano di sviluppo temporale delle stesse indicando le modalità di utilizzo delle risorse disponibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici, risorse umane) e di coinvolgimento dei destinatari, con l'individuazione chiara dei soggetti coinvolti sul territorio;
- c) i costi preventivati per la realizzazione del progetto;
- d) i risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione e tipologia dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
- e) i collegamenti tra obiettivi del progetto, spese preventivate e utilizzo/specifico impatto dei contributi;
- f) l'originalità e l'innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica.

7. I progetti dovranno essere corredati dai piani finanziari predisposti secondo le seguenti “**Voci di spesa**”:

- a) **Spese per il personale** (dipendente e non dipendente, a tempo indeterminato e determinato) che non dovranno superare il **40%** del costo **totale** del progetto.
Il personale individuato dovrà essere necessario ed essenziale alla realizzazione delle attività progettuali.
Con riferimento alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle università pubbliche e private, alle altre Amministrazioni dello Stato ed agli altri enti pubblici, potranno essere ammesse solo le spese di personale relative ad attività inerenti il progetto prestate al di fuori dell'orario di servizio;
 - b) **Attrezzature e Strumentazione** (peculiare e strettamente necessaria alla realizzazione del progetto);
 - c) **Materiali e beni di consumo** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cancelleria etc.);
 - d) **Missioni e viaggi** (strettamente e motivatamente necessari alla realizzazione del progetto);
 - e) **Spese generali** che non dovranno superare il **15%** delle spese di personale di cui alla voce a) del presente comma;
 - f) **Altro** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: contratti, consulenze etc.) che non dovranno superare il 30% del costo totale del progetto.
8. **Non è ammessa la rendicontazione forfettaria dei costi sostenuti.**

Articolo 5

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo 2, il MUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 233 del 24 marzo 2021 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2021, nel Decreto Ministeriale n. 475 del 23 febbraio 2024 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2022, nel Decreto Ministeriale n. 1496 del 8 novembre 2023, relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2023, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi **€ 1.232.000,00**.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

2. In base all'articolo 4, comma 3, i contributi verranno attribuiti nella misura massima dell'80% dei costi valutati come ammissibili. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Qualora la Commissione, ai sensi dell'art. 6 del presente bando, ammetta al contributo una proposta progettuale riconoscendo costi inferiori rispetto al costo del progetto presentato, la medesima provvederà, nel rispetto delle percentuali previste dall'art. 4, comma 7 del presente bando, alla contestuale riduzione proporzionale delle voci di spesa previste nel piano finanziario approvato. La Commissione potrà altresì procedere all'esclusione di costi non riconducibili alle finalità del progetto.
- 4 Il trasferimento di risorse avverrà in favore di ciascun soggetto beneficiario e sarà disposto in due soluzioni:
 - a) 80% a titolo di anticipazione del contributo riconosciuto a seguito dell'adozione del decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie;
 - b) 20% a titolo di saldo. Tale seconda erogazione sarà disposta successivamente:
 - i. all'approvazione da parte della Commissione del rendiconto tecnico-scientifico finale che dovrà essere presentato dal soggetto "proponente" o "capofila", entro 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali;
 - ii. alla verifica amministrativo-contabile, da parte dell'ufficio competente per il tramite dell'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa - Invitalia, dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati, sulla base della documentazione giustificativa attestante l'intero importo dei costi valutati come ammissibili.
5. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico-scientifico, il MUR procederà alla revoca dei contributi assegnati e al recupero delle somme erogate e di ogni eventuale somma a titolo risarcitorio.
6. Nel caso in cui l'importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche amministrativo-contabili risulti inferiore al contributo riconosciuto dal Ministero il saldo sarà rideterminato nella misura dell'80% dei costi effettivamente rendicontati e riconosciuti, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.
7. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato, l'erogazione dell'anticipo di cui al precedente comma 4, lett. a) avverrà previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa, prestata da un Istituto Bancario, istituto di credito o da una Compagnia di Assicurazione legittimati all'emissione, per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo, predisposta secondo il modello che sarà appositamente reso disponibile del Ministero.
Non saranno accettate polizze difformi dal modello fornito dall'amministrazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

8. Le disposizioni su termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento sono disciplinate nelle allegate “Linee guida per la rendicontazione e la determinazione dei costi ammissibili “CONTRIBUTI ANNUALI” PANN24 – “ACCORDI DI PROGRAMMA” ACPR24”, che costituiscono parte integrante del presente bando.

Articolo 6

Criteria di valutazione

1. La selezione tecnico-scientifica delle proposte nonché la definizione, per ciascun progetto approvato, del costo riconosciuto ammissibile, sulla base del costo del progetto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 del presente bando, è curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della Legge 113/1991 e ss.mm.ii. I progetti sono valutati sulla base dei criteri riportati al successivo comma 2.
2. La graduatoria viene stilata dal Comitato tecnico-scientifico attraverso l'assegnazione di un punteggio massimo di 60 punti, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità del progetto in termini di competenze coinvolte, risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali ad altri progetti/programmi, fattibilità sia tecnica che finanziaria (max 15 punti);
 - b) qualità dei proponenti in termini di competenza ed esperienza nell'attività di diffusione della cultura scientifica, capacità gestionali e relazioni esterne, capacità di utilizzo delle risorse disponibili, (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici, risorse umane, ecc...), capacità di autofinanziamento del progetto (max 15 punti);
 - c) capacità di coinvolgimento e collaborazione con enti esterni anche in funzione di un miglior collegamento con il mondo della ricerca e della produzione (max 10 punti);
 - d) effettivo coinvolgimento dei destinatari delle attività, ricadute e risultati attesi - in termini qualitativi e quantitativi - con particolare riferimento alla potenzialità del progetto a contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala locale, regionale, nazionale. (es. numero dei partecipanti alle iniziative poste in essere, numero delle scuole coinvolte etc.) (max 10 punti);
 - e) originalità e grado di innovazione delle attività (max 5 punti);
 - f) pertinenza dei costi. Nella domanda dovrà essere chiara e dettagliata la correlazione tra i costi sostenuti e le attività svolte (max 5 punti).
3. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti e sono ammessi al finanziamento i progetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse complessive disponibili.
4. In caso di punteggio complessivo *ex aequo* sarà ammesso al finanziamento il progetto che abbia conseguito il maggiore punteggio nella lett. a) di cui al comma 2. In caso di ulteriore punteggio complessivo *ex aequo* nella lett. a), sarà ammesso al finanziamento il progetto che abbia conseguito il maggiore punteggio nella lett. c) di cui al comma 2 del presente articolo; infine, in caso di ulteriore



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

punteggio complessivo *ex aequo* nella lett. c), sarà ammesso al finanziamento il progetto che abbia conseguito il maggiore punteggio nella lett. d) di cui al comma 2 del presente articolo.

5. La graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, con l'indicazione dell'ammontare del contributo assegnato, è approvata con specifico Decreto direttoriale pubblicato sul sito istituzionale del MUR e sulla piattaforma telematica Sirio.
6. Sulla piattaforma telematica Sirio sarà resa disponibile, per ciascun soggetto partecipante, la scheda di valutazione relativa al progetto presentato.

TITOLO 3

ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 7

Soggetti proponenti

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2, nonché altre amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 11, proposte per la stipula di Accordi di programma, finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della Legge n. 113/91 e ss.mm.ii.
2. Ai fini della presentazione della domanda i soggetti giuridici di diritto privato, di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo debbono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e dichiarati, sotto personale responsabilità, all'interno del modulo di domanda.
4. Gli Accordi di programma potranno essere "*individuali*", ossia presentati da un unico soggetto c.d. "*proponente*", o "*congiunti*", ossia presentati da almeno due soggetti, ovvero "*capofila*" e "*partner*". Nel caso di progetti "*congiunti*", il soggetto "*capofila*" sarà l'unico referente nei confronti del MUR, curerà e sarà responsabile dell'esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli e dovrà essere indicato nella domanda.
5. Come previsto dall'articolo 1, comma 5, ogni soggetto, individuato dalla posizione fiscale, può partecipare ad una sola domanda come soggetto "proponente" o, in alternativa, come soggetto "capofila" o "partner nel caso di accordi di programma "*congiunti*".
6. In caso di partecipazione a due o più domande, il MUR invita il soggetto a selezionare, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta, una sola domanda.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

7. Decorso il termine di cui al precedente comma, il MUR provvederà ad ammettere la partecipazione del soggetto esclusivamente per la prima domanda trasmessa e perfezionata, individuata sulla base della data e dell'ora di trasmissione così come risultante dal sistema telematico SIRIO, di cui al successivo articolo 11.
8. Il MUR procederà altresì ad escludere la partecipazione del soggetto da tutte le eventuali ulteriori domande trasmesse e perfezionate secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 11.
9. Nel caso di progetti “congiunti” il soggetto “capofila” dovrà sostenere in misura maggioritaria, e comunque in misura non inferiore al **40%**, i costi del progetto. Ciascun partner progettuale dovrà sostenere i costi del progetto in misura non inferiore al **20%** e non superiore al **30%**.
10. Le domande, trasmesse e perfezionate secondo le modalità di cui al successivo articolo 11, sono preliminarmente oggetto di istruttoria formale-amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando e la completezza della documentazione obbligatoria richiesta.
11. L'istruttoria formale-amministrativa è effettuata dal competente ufficio del MUR per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa Invitalia. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
12. In caso di carenza del requisito di cui all'art. 2 del presente bando si procederà d'ufficio:
 - a) in caso di accordi di programma “*individuali*” all'esclusione della domanda dalla procedura;
 - b) in caso di accordi di programma “*congiunti*”, all'esclusione del soggetto dalla domanda presentata mentre i restanti soggetti dovranno, su richiesta del Ministero, confermare, con nota formale a firma del legale rappresentante di ciascun soggetto coinvolto, l'intenzione a realizzare le attività progettuali, rimodulando i rispettivi piani finanziari nel rispetto delle percentuali di cui all'articolo 8, comma 7 del presente bando.
13. Nel caso in cui il soggetto escluso per carenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando sia identificato come il soggetto “*capofila*” i restanti soggetti dovranno altresì indicare nella nota, di cui al precedente comma 8, il nuovo soggetto “*capofila*” individuato con la percentuale di cui al comma 9 indicando anche le rispettive percentuali di costi progettuali dei soggetti “*partner*” nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 8 comma 7.

Articolo 8

Accordi di programma ammissibili

1. I soggetti che presentano progetti redatti secondo le disposizioni del presente Titolo 3 “*Accordi di programma*” possono richiedere la concessione di contributi per un costo minimo di **€ 400.000,00** (quattrocentomila/00) fino ad un costo massimo di **€ 600.000,00** (seicentomila/00);



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

2. Il contributo minimo riconosciuto ai progetti ammessi al finanziamento non potrà essere inferiore ad € 300.000,00.
3. In ogni caso il contributo MUR è pari all'80% del costo ammissibile riconosciuto.
4. Gli Accordi di programma dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale massimo di 24 mesi consecutivi.
5. La data di inizio delle attività progettuali decorre dalla data di sottoscrizione da parte del MUR ed ha efficacia a decorrere dalla data di registrazione, da parte degli organi di controllo, del Decreto di resa esecutività, a firma del Segretario Generale del MUR. La data che fa fede è quella della registrazione che interviene per ultima.
6. Nei progetti dovranno essere descritti, in modo puntuale chiaro e dettagliato, i seguenti elementi:
 - a) le finalità perseguite, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 4 del presente bando;
 - b) le attività previste e il piano di sviluppo temporale delle stesse indicando le modalità di utilizzo delle risorse disponibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane) e di coinvolgimento dei destinatari delle attività;
 - c) i costi preventivati per la realizzazione del progetto;
 - d) i risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione e tipologia dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
 - e) i collegamenti tra obiettivi del progetto, spese preventivate e utilizzo/specifico impatto dei contributi;
 - f) l'originalità e l'innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica.
7. I progetti presentati dovranno essere corredati dai piani finanziari predisposti secondo le seguenti "voci di spesa":
 - a) **Spese per il personale** (dipendente e non dipendente, a tempo determinato e indeterminato) che non dovranno superare il **40%** del costo totale del progetto.
Il personale individuato dovrà essere necessario ed essenziale alla realizzazione delle attività progettuali.
Con riferimento alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle università pubbliche e private, alle altre Amministrazioni dello Stato ed agli altri enti pubblici potranno essere ammesse solo le spese di personale relative ad attività inerenti il progetto prestate al di fuori dell'orario di servizio;
 - b) **Attrezzature e Strumentazione** (peculiare e strettamente necessaria alla realizzazione del progetto);
 - c) **Materiali e beni di consumo** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cancelleria etc.);
 - d) **Missioni e viaggi** (strettamente e motivatamente necessari alla realizzazione del progetto);



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

- e) **Spese generali** che non dovranno superare il **15%** delle spese di personale di cui alla voce a) del presente comma.
- f) **Altro** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: contratti, consulenze etc.) che non dovrà superare il **30%** del costo totale del progetto.

8. Non è ammessa la rendicontazione forfettaria dei costi sostenuti.

Articolo 9

Risorse finanziarie e modalità di erogazione

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Titolo 3 il MUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 233 del 24 marzo 2021 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2021, nel Decreto Ministeriale n. 475 del 23 febbraio 2024 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2022 e nel Decreto Ministeriale n. 1496 dell'8 novembre 2023 relativo alla ripartizione dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2023, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi **€ 2.980.000,00**;
2. In base all'articolo 8, comma 3, i contributi verranno attribuiti nella misura massima dell'80% dei costi valutati come ammissibili. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Qualora la Commissione, ai sensi dell'art. 10 del presente bando, ammetta al contributo una proposta progettuale riconoscendo costi inferiori rispetto al costo del progetto presentato, la Commissione provvederà, nel rispetto delle percentuali previste dall'art. 8, comma 7 del presente bando, alla contestuale riduzione proporzionale delle voci di spesa previste nel piano finanziario approvato. La Commissione potrà altresì procedere all'esclusione di costi non riconducibili alle finalità del progetto.
4. Il trasferimento di risorse avverrà in favore di ciascun soggetto beneficiario e sarà disposto in due soluzioni:
 - a) **80%** a titolo di anticipazione del contributo ammesso, successivamente al perfezionamento di appositi Accordi di programma stipulati e sottoscritti tra i soggetti proponenti ed il MUR;
 - b) **20%** a titolo di saldo. Tale seconda erogazione sarà disposta successivamente:
 1. all'approvazione da parte del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 10 del presente Titolo 3 del rendiconto tecnico-scientifico finale, che dovrà essere presentato dal soggetto "*proponente*" o "*capofila*", entro 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali;
 2. alla verifica amministrativo-contabile, da parte dell'ufficio competente per il tramite dell'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa - Invitalia, dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati, sulla base della documentazione giustificativa attestante l'intero importo dei costi valutati come ammissibili.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

5. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico-scientifico, il MUR procederà alla revoca dei contributi assegnati e al recupero delle somme erogate e di ogni eventuale somma a titolo risarcitorio.
6. Nel caso in cui l'importo rendicontato e accertato a seguito delle verifiche amministrativo-contabili risulti inferiore al contributo riconosciuto dal Ministero, il saldo sarà rideterminato nella misura dell'80% dei costi effettivamente rendicontati e riconosciuti, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.
7. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato, l'erogazione dell'anticipo di cui al comma 4 lett. a) avverrà previa presentazione di idonea polizza fideiussione bancaria o polizza assicurativa, prestata da un Istituto Bancario, istituto di credito o da una Compagnia di Assicurazione legittimati all'emissione, per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo predisposta secondo il modello che sarà appositamente reso disponibile dal Ministero.

Non saranno accettate polizze difformi dal modello fornito dall'amministrazione.

8. Le disposizioni su termini e modalità di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento sono disciplinate nelle allegate "Linee guida per la rendicontazione e la determinazione dei costi ammissibili "CONTRIBUTI ANNUALI" PANN24 – "ACCORDI DI PROGRAMMA" ACPR24", che costituiscono parte integrante del presente bando.

Articolo 10

Criteri di valutazione

1. La selezione tecnico-scientifica delle proposte, nonché la definizione, per ciascun progetto approvato, del contributo riconosciuto sulla base del costo del progetto e nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 8, comma 7 del presente bando, è curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-*quater* della Legge 113/1991 e ss.mm.ii.
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3. La graduatoria viene stilata dal Comitato tecnico-scientifico attraverso l'assegnazione di un punteggio massimo di 60 punti, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità del progetto in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su più ambiti territoriali, di capacità di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilità sia tecnica che finanziaria con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi esposti **(max 30 punti)**;
 - b) qualità dei proponenti in termini di competenze, esperienze, capacità gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, capacità di autofinanziamento del progetto **(max 20 punti)**;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

- c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialità degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (**max 10 punti**).
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti e sono ammessi al finanziamento progetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse complessive disponibili
5. In caso di punteggio complessivo *ex aequo* sarà ammesso al finanziamento il progetto che abbia conseguito il maggiore punteggio nella lett. a) di cui comma 3 del presente articolo. In caso di ulteriore punteggio complessivo *ex aequo* nella lett. a) sarà ammesso al finanziamento il progetto che abbia conseguito il maggiore punteggio nella lett. c) di cui al comma 3 del presente articolo; infine, in caso di ulteriore punteggio complessivo *ex aequo* nella lett. c) sarà ammesso al finanziamento il progetto che abbia conseguito il maggiore punteggio nella lett. b) di cui al comma 3 del presente articolo.
6. La graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento con l'indicazione dell'ammontare del contributo assegnato è approvata con specifico Decreto direttoriale pubblicato sul sito istituzionale del MUR e sulla piattaforma telematica Sirio.
7. La procedura di ammissione al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 8 del presente decreto si concluderà con il perfezionamento di appositi Accordi di programma stipulati e sottoscritti tra i soggetti proponenti e il MUR e resi attuativi con Decreto del Segretario Generale.
8. Sulla piattaforma telematica Sirio sarà resa disponibile, per ciascun soggetto partecipante, la scheda di valutazione relativa al progetto presentato.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente bando la domanda per la concessione dei contributi dovrà essere compilata, trasmessa e perfezionata utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica SIRIO all'indirizzo: <https://mur-ricerca.cineca.it> (di seguito "Servizio telematico Sirio"), cliccando "Accedi allo sportello telematico" nel riquadro "Diffusione della Cultura Scientifica – DCS".
2. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
- a) statuto dell'ente (qualora previsto dalla normativa istitutiva);
 - b) nota formale a firma del legale rappresentante, con l'indicazione dell'articolo dello statuto da cui si evincano le finalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del presente bando;
 - c) descrizione del soggetto proponente: su carta intestata dell'ente in formato libero di non più di cinque (5) pagine;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

- d) in caso di soggetto delegato alla firma, idonea documentazione attestante la delega/procura alla sottoscrizione del progetto ovvero delega/procura generale che comprenda anche la sottoscrizione di progetti;
- e) curriculum vitae del responsabile scientifico del progetto;
- f) altra documentazione ritenuta utile, nel limite massimo di cinque (5) pagine.
3. In particolare ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione si dovranno porre in essere cumulativamente le seguenti attività:
- a) il “compilatore” del soggetto “proponente” nel caso di progetti individuali o il “compilatore” del soggetto “capofila” nel caso di progetti “congiunti” (di seguito “compilatore”) dovrà registrare la propria utenza (se non già in possesso di un’utenza SIRIO) all’indirizzo <https://mur-ricerca.cineca.it> e consultare la guida alla presentazione della domanda (di seguito “Guida”);
- b) il “compilatore” dovrà compilare la domanda, esclusivamente tramite il servizio telematico Sirio, **dalle ore 12:00 del 4 giugno 2024 alle ore 12:00 del 18 luglio 2024**;
- c) una volta compilata la domanda e caricati gli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, il “compilatore” dovrà trasmettere la domanda, esclusivamente tramite il Servizio telematico Sirio, **entro le ore 12:00 del 18 luglio 2024**. La domanda, una volta trasmessa, non potrà essere più modificata; una volta trasmessa la domanda, non si potranno più modificare neppure i relativi allegati;
- d) dopo la compilazione e la trasmissione della domanda, la medesima dovrà essere perfezionata dal “compilatore”, **entro e non oltre le ore 12:00 del 25 luglio 2024**, effettuando i seguenti passaggi:
- 1) scaricare dalla piattaforma telematica Sirio il file PDF della domanda;
 - 2) curare l’apposizione, sul file PDF della domanda scaricato dalla piattaforma, della firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato alla firma del progetto. In caso di progetti “congiunti” la domanda dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, sia dal soggetto “capofila” che da tutti i soggetti “partner”;
 - 3) caricare e inviare il file PDF della domanda, sottoscritto con firma digitale, attraverso la piattaforma telematica Sirio secondo le modalità indicate nella “Guida”.
4. Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 2 del presente bando, non saranno ammesse alla procedura di valutazione:
- le domande compilate ma non trasmesse attraverso la piattaforma telematica Sirio **entro il termine del 18 luglio ore 12:00**;
 - le domande compilate e trasmesse, ma non perfezionate, **entro il termine del 25 luglio 2024**;
 - le domande trasmesse in difformità alle modalità di cui ai commi 1-3 lett. del presente articolo (es. PEC o posta ordinaria).
5. Tutto il materiale trasmesso verrà utilizzato dal MUR esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal presente bando.
6. I soggetti beneficiari dei contributi dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Articolo 12

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e a riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il Titolare del trattamento è il Ministero dell'università e della ricerca, con sede in Roma, Via Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati di cui si trattano i dati al seguente recapito rpdpd@mur.gov.it.
3. I dati forniti dal soggetto proponente e dagli eventuali co-proponenti sono acquisiti dal Soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente avviso.
4. L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso il sopra citato indirizzo e-mail.
5. L'invio della domanda recante la proposta progettuale presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del Soggetto proponente e degli eventuali co-proponenti, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Articolo 13

Controversie e foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 14

Informazioni



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

1. Il responsabile del procedimento per il presente bando è il dirigente dell'Ufficio VI della Direzione Generale della ricerca.
2. Il presente bando sarà pubblicato, unitamente a tutta la documentazione qui richiamata sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo <https://www.mur.gov.it/it> e sulla piattaforma telematica Sirio.
3. Ogni eventuale modifica o integrazione all'avviso sarà pubblicata sul sito <https://www.mur.gov.it/it> e sulla piattaforma telematica Sirio.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme eurounionali, nazionali e regionali vigenti.
5. Per ricevere assistenza informatica all'utilizzo della piattaforma è possibile aprire una richiesta all'indirizzo <https://mur-ricerca.cineca.it/Pages/Contatti> selezionando l'iniziativa DCS.
6. Ogni richiesta di informazioni inerente la procedura prevista dal presente bando potrà essere inoltrata al MUR, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: bandodcs2024@mur.gov.it dal **20 maggio 2024 al 25 luglio 2024**.

IL DIRETTORE GENERALE
– DOTT. VINCENZO DI FELICE –